



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

XVI






REGOLAMENTO


e

TARIFFA GENERALE PER TUTTE LE POSTE DI TOSCANA

DEI 22. MARZO 1788.



THE UNITED STATES OF AMERICA
 DISTRICT COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
 IN RE: [Illegible Name]
 [Illegible Name]
 [Illegible Name]
 [Illegible Name]
 [Illegible Name]
 [Illegible Name]



NOTIFICAZIONE



Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalle, e Reali Possessioni fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE persuasa dalle varie rimostranze fattele, che il precedente Regolamento, e Tariffa per le Poste del suo Granducato pubblicata nei 28. Maggio 1782. non sia stata efficace a rimuovere le questioni tra i Viaggiatori, ed i Postieri, e tra i Postieri stessi, egualmente che a provvedere a diversi altri oggetti riguardanti lo stabilimento delle Poste, con Motuproprio del 10. Marzo 1788. si è compiaciuta di comandare che siano in futuro osservate le seguenti disposizioni, e regolamenti.

I. I Postieri deputati da S. A. R. avranno la Privativa di far Cavalli da Sella, o da Tiro per la Posta, o sia Cambiatura.

II.

II. Sarà altresì permesso a chiunque il dare, prestare, o servirsi dei propri Cavalli per la Vettura in qualunque strada del Granducato, nessuna eccettuata; ma resta peraltro proibito di poterli cambiare ad alcuna Posta, o in altro luogo con i Cavalli altrui, quando il viaggio si faccia, e si profegua per le strade nelle quali sono stabilite le Poste.

III. Quelli i quali viaggiano in Vettura per le suddette strade muteranno in qualunque forma i Cavalli profeguendo il viaggio per le medesime saranno obbligati di pagare a tutte le Poste, che avranno percorse avanti, e dopo il baratto dei Cavalli, per arrivare al punto destinato per termine del loro viaggio quel tanto, che avrebbero dovuto pagare se avessero corsa la Posta: Ed a tal pagamento saranno tenuti solidalmente, non tanto quelli, che avranno cambiati, o dati i Cavalli, ma ancora il Viaggiatore, o Viaggiatori.

IV. Chiunque avrà cominciato il Viaggio per la Posta, potrà a suo piacimento variare la Posta in Vettura; ma sarà proibito a chiunque, esclusi sempre i casi urgenti, e di precisa necessità di variare la Vettura in Posta senza licenza del Giudicante, seppure non sia stato fermo nel luogo dodici ore continue, ed il detto Giudicante sarà cauto di non accordare tali licenze; se prima non si sia assicurato dei motivi; e ciò per non facilitare la fuga ad alcuno, che volesse eludere le ricerche del Governo.

V. In conseguenza di ciò resta proibito a tutti i Postieri il dare, e mutare i Cavalli a quelli, che volessero variare la Vettura in Posta contro quello si dispone dal Paragrafo precedente, ed in caso di contravvenzione saranno solidalmente tenuti il Viaggiatore, e il Postiere, non meno che il Proprietario della Vettura a pagare alle Poste antecedenti, e susseguenti fino al luogo di dove sarà partita la Vettura medesima, l'importare delle Corse nella maniera espressa all' Articolo Terzo.

VI. E perchè i Vetturini, e Postiglioni possano essere distinti dagli altri dovranno in avvenire, nell' atto che fermano in Posta, o Cambiatura esser vestiti dell' Uniforme,
che

che verrà prescritto, e notificato ai rispettivi Postieri dal Direttore dell' Ufficio Generale delle Poste.

VII. E siccome non è giusto di aggravare i Postiglioni della spesa dei predetti Uniformi, ed essendo altresì i Postieri per risentire dei vantaggi da questo nuovo Regolamento, dovrà perciò essere intieramente a carico dei medesimi la spesa necessaria per la provvista, e mantenimento degli Uniformi suddetti, senza che possano, nè direttamente, nè indirettamente rimborsarsene in minima parte sopra i predetti Postiglioni sotto quella pena ai Contravventori, che sembrerà giusta secondo i rispettivi casi, da estendersi fino alla perdita della Patente.

VIII. I Cavalli, che avranno fatto il servizio della Posta per Cambiatura non potranno nel ritorno alla Posta, dalla quale son partiti adoprarli per Vettureggiare, o altrimenti condurre Persone nel loro ritorno, ed in caso di contravvenzione il Postiere a cui appartengono dovrà pagare le Corse, o Corsa alla Posta da cui tornano i Cavalli, come è disposto sopra all' Articolo III.

IX. Ed avendo i soli Postieri la privativa di dar Cavalli per la Cambiatura saranno obbligati di darli a tutti quelli che volessero cominciare il loro Viaggio in Posta, e di mutarli alle Persone che arrivassero alla loro Posta in Cambiatura, come pure di farli mutare alla Posta successiva alla quale dovrà sempre terminarsi la Corsa di ciascuna Posta.

X. Si eccettua dall'obbligo di dare, e mutare Cavalli il caso che questi mancassero o alla Posta da cui alcuno voglia cominciare il Viaggio, o ad alcuna di quelle per mezzo delle quali sia obbligato a proseguirlo, mentre in ciascuno di questi casi il Postiere dovrà fare in scritto la Fede di non aver Cavalli, e con questa potrà il Viaggiatore nel primo caso prevalersi dei Cavalli di chiunque altro per arrivare all'altra Posta, alla quale vista la Fede suddetta, dovranno mutarsi i Cavalli, e nell'altro quando la Posta percorsa sia semplice dovrà proseguirsi il Viaggio con i medesimi

5
simi Cavalli all'altra Posta; ma se la prima Posta sia formata di Posta, e mezzo, o più, sarà allora permesso avanti di continuare il corso di dare ai Cavalli il riposo di un ora per il rinfresco che sarà a carico per due terzi del Postiere proprietario dei medesimi Cavalli, e per l'altro terzo del Postiere, la di cui Posta per mancanza di Cavalli sia dovuta trapassarsi senza cambiare; ed un tal sistema si praticerà in tutte le altre Poste successive, nelle quali non vi fossero Cavalli, talchè l'effetto sia che non resti mai se non per il tempo del rinfresco come sopra interrotto il cammino.

XI. Non potranno i Postieri spedire Corriere, o alcuna Staffetta doppia, nè fare qualunque altra spedizione a guisa di Staffetta semplice; o inoltrare le spedizioni di quest'ultima specie, escluso il caso in cui si tratti d'inoltrare Dispacci spediti da alcuno dei Regj Ufizi di Posta Toscana; o diretti ai medesimi da qualche Ufizio di Posta limitrofo.

XII. Ciascun Postiere che sia prossimo a qualche Città, ove sia Ufizio Regio di Posta, sarà tenuto di recapitare immediatamente a detto Ufizio qualunque Corriere, o Staffetta diretta a rimanere, o transitare per detta Città.

XIII. I Postieri faranno obbligati a mantenere nelle rispettive Poste per servizio del Pubblico quel numero di Cavalli da Tiro, e da Sella, che sarà a ciascun di essi imposto con Ordine a parte.

XIV. Dovranno riservare sempre, e tener pronti i Cavalli necessarj ai Corrieri, e Staffette che hanno corso periodico, e regolare, e sarà parimente obbligo loro di portare, o mandare con ogni fedeltà, e diligenza per i loro Postiglioni non minori di anni sedici, e non per altre Persone a piedi i dispacci delle Staffette anche straordinarie, dovendo essere obbligo dei medesimi Postieri di segnare nella lista del Volo l'ora nella quale gli ricevono, e gli spediscono, i nomi dei rispettivi Postiglioni, ai quali sono stati affidati per la spedizione; ed il Postiglione che gli avrà portati dovrà trattenerli all'oggetto di vederli spedire, non permet-

ten-

rendosi a simili Staffette maggior tempo di sei quarti d'ora per ogni Posta da percorrerli.

XV. Sarà obbligo parimente dei Postieri il tenere fornite le Poste di qualche Caleffe per prestarlo ai Viaggiatori che lo ricercassero, dovendo questi pagare per un tal comodo Paoli tre per ogni Posta a titolo di Nolo.

XVI. I Postieri non potranno essere gravati su i Cavalli, Caleffi, Foraggi, ed altri Attrazzi della Posta.

XVII. Ed al fine che non vi sia ostacolo al sollecito corso della Posta, ogni Persona di qualunque stato, e condizione, la quale viaggi a Cavallo, o in Caleffe, o in qualunque altro modo farà obbligata di cedere la mano, e dar luogo perchè i Postiglioni possino passare liberamente, e proseguire il loro cammino, ed il medesimo dovrà osservarsi tra i tiri di Posta i quali s'incontrino.

XVIII. Le Sedie a due Ruote, che non eccedano il carico ordinario di tre persone, e sessanta libbre di Equipaggio dovranno esser tirate da due soli Cavalli, eccettuate le Poste enunciate nell' Articolo XXIV. nelle quali potrà dai rispettivi Postieri aggiungersi il terzo Cavallo; E qualora il carico ecceda il numero delle persone, e peso dell' equipaggio predetto potrà da ciascuna Posta darsi il terzo Cavallo, ed il quarto a quelle enunciate nel predetto Articolo finchè il carico non sorpassi il numero di tre persone, o libbre seicento quaranta di Equipaggio nei quali casi le dette Poste descritte al preaccennato Articolo potranno aggiungervi il quinto, e tutte le altre il quarto Cavallo.

XIX. Un Caleffe a quattro Ruote, che non abbia se non che il carico ordinario, non sia cioè maggiore di due persone senza equipaggi dovrà esser tirato da due Cavalli, eccettuate le Poste descritte al suddetto Articolo XXIV. le quali potranno aggiungervi il terzo Cavallo.

XX. Quando il carico sia maggiore, ma non ecceda il numero di tre persone, e libbre dugento cinquanta di equipaggio, dovranno tali Caleffi esser tirati da quattro Cavalli alle Poste indicate nell' Articolo predetto, e da tre a tutte le

le altre Poste, ed essendo il carico superiore a tre persone e libbre dugento cinquanta di equipaggio, dovrà osservarsi quanto si prescrive rapporto alle Carrozze.

XXI. Una Carrozza a quattro Ruote che non abbia carico maggiore di sei persone, e libbre trecento cinquanta di equipaggi, dovrà esser tirata da quattro Cavalli, e da sei nelle Poste di cui si parla all' Articolo XXIV., eccedendo poi il numero delle suddette persone, o il suddetto peso dovranno esser tirate da otto nelle Poste comprese nel predetto Articolo, e da sei Cavalli in tutte le altre.

XXII. Potrà per altro in tutti i casi sopraespressi compensarsi il maggior numero delle persone con il peso minore, e viceversa, al quale effetto soltanto, e non ad altro resta determinato, che ogni persona sia reputata di libbre dugento.

XXIII. Qualora i Caleffi a due Ruote abbiano un carico superiore a tre Persone, ed a libbre milledugento di Equipaggio, ed i Legni o Carrozze a quattro Ruote a sei Persone, ed a libbre mille quattrocento cinquanta di equipaggio, in tali casi resta dichiarato, che simili Legni devano reputarsi incapaci di correre la Posta con il numero di Cavalli descritto come sopra, e sarà in facoltà dei rispettivi Postieri di farli tirare da quel numero di Cavalli, che crederanno proporzionato, e che resterà convenuto con i Viaggiatori, eccettuato per altro il caso in cui si tratti di prosecuzione di Corfa, nel quale il Postiere successivo dovrà adattarsi alla condizione fissata in questo proposito dal Postiere precedente, salva sempre la difficoltà che nascesse dalla scabrosità della Strada, che ne impedisse la continuazione col medesimo numero di Cavalli.

XXIV. Le Poste alle quali potrà come sopra aggiungersi uno, o più Cavalli, oltre quelli determinati per tutte le altre sono le seguenti.

Per la Strada Romana la Posta di Firenze per andare all' altra di S. Casciano, da questa per andare a Tavarnelle, la Posta di Tavarnelle per venire a S. Casciano, quella di Poggibonfi a Tavarnelle, la Posta di Castiglioncello per and-
da-

9
dare a Siena, quella di Torrenieri per andare alla Poderina, quella della Poderina, per tornare a Torrenieri, quella di Ricorsi per arrivare a Radicofani.

Per la Strada Bolognese la Posta di Firenze per andare a Fontebuona, quella di Cafaggiolo a Montecarelli, quella di Montecarelli al Covigliajo, e quella di Covigliajo alle Filigare.

Per la Strada Modanese la Posta di Pistoja per arrivare alle Piastre, e quella di Piano Asinatico per arrivare a Bosco lungo.

Per la Strada Aretina la Posta di Firenze per andare all'Incisa.

XXV. Ciascuno dei Cavalli a Sella, che non serva per Staffetta ordinaria, non potrà caricarsi di un peso maggiore di libbre cento di equipaggio, e questo carico dovrà mettersi unicamente nella groppa del Cavallo.

XXVI. Per ogni Cavallo da Tiro dovrà pagarsi la somma di Paoli quattro per Posta, eccettuata unicamente la Posta della Città di Firenze, alla quale dovranno pagarsi due Paoli di più per ciascun Cavallo, e così Paoli sei, ben inteso però che questa maggior somma di Paoli sei debba aver luogo solamente per la prima Posta, giacchè per le ulteriori Poste che dovessero correrli con i medesimi Cavalli non potrà esigersi se non che il prezzo generale a tutte le altre Poste di Paoli quattro per Cavallo.

XXVII. Ogni pariglia di Cavallo dovrà avere il suo Postiglione, e non già il terzo, quinto, o altro Cavallo sciolto, che dovrà mandarsi senza Postiglione, e questi Postiglioni, dovranno avere per loro mercede, o benandata per ogni Posta Paoli due per ciascuno, dovendo coll'istessa regola esigersi dai medesimi le benandate per quelli spazi, che siano superiori ad una Posta.

XXVIII. I Cavalli da Sella dovranno parimente pagarsi a ragione di Paoli quattro per ciascun Cavallo, eccettuato il caso che sian dati per dover servire a chi viaggiasse di conserva, e simultaneamente con qualche Legno, che vada

per

30
per Cambiatura ; nel quale unico caso dovranno pagarsi Paoli tre .

XXIX. Le Staffette semplici cioè a un solo Cavallo si dovranno pagare agl' Ufizj di Posta a ragione di L. 3. 15. — per Posta, ed i Postieri saranno soddisfatti dai rispettivi Ufizi nelle solite forme, e continueranno a pagarsi paoli tre per ogni Cavallo, che occorrerà per le Staffette doppie a Cavallo, che saranno spedite dall' Ufizio Generale delle Poste.

XXX. Tutti i Corrieri che si spediscono tanto di Firenze, quanto di qualunque altra Città dello Stato non solo per servizio di S. A. R. come ancora dei Privati dovranno pagare alla Cassa dell' Ufizio di Posta, che gli avrà spediti il solito diritto di Paoli due per ogni Posta, conosciuto sotto il nome di Carrettaggio.

XXXI. Qualunque Corriere potrà in avvenire senza pagamento di alcuna Tassa battere la Traversa, che dalla Scala a Poggibonfi serve di comunicazione alle due Strade Pisana, e Romana,

XXXII. I Corrieri Ordinarij continueranno a godere delle facilità che hanno finora avute per il pagamento delle Corse, ma dovranno esser sottoposti a tutto ciò che si prescrive nel presente Regolamento, e specialmente a riguardo del carico, e del proporzionato numero dei Cavalli, accordandosi loro soltanto, che nei casi, nei quali devono avere la giunta di altri Cavalli oltre la prima Pariglia, possano pagare i Cavalli da aggiungersi all' istessa ragione, alla quale pagano la prima gubbia, o pariglia predetta.

XXXIII. Avvertiranno i Postieri di eseguire, e fare eseguire ai loro Postiglioni (delle mancanze dei quali saranno responsabili) quanto viene prescritto nel presente Regolamento, e specialmente di servire bene, e trattare convenientemente i Viaggiatori, mentre in qualunque caso di contravvenzione incorreranno in quella pena, che dipendentemente dalle circostanze sembrerà giusta al Giudice competente, da estendersi fino alla perdita della Patente, previa
per

per altro in questo caso l'opportuna partecipazione da farsi nelle solite forme.

XXXIV. La Giurisdizione per conoscere generalmente di tutte le controversie, e contravvenzioni, che dipendono dalla presente Legge, e che non esigano un Processo Criminale, si riserva solamente all' Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni; per quello riguarda la Città di Firenze, e per le altre Città, e Luoghi del Granducato; avrà il predetto Auditore la Giurisdizione cumulativa con i Giudicanti locali, dalle Sentenze, e Decreti, dei quali si darà sempre l' appello al prefato Auditore.

XXXV. Il presente Regolamento, e Tariffa dovrà inviolabilmente, e generalmente osservarsi per tutte le Poste del Granducato, nessuna esclusa, non ostante qualunque Legge, Ordine, Regolamento, Tariffa, Motuproprio, Rescritto, Privilegio, o Consuetudine, che disponga in contrario, e dovrà darsi piena esecuzione al predetto Regolamento; e Tariffa dal dì primo di Maggio 1788. in futuro, in cui dovranno i Postieri aver rimesse in mano dei Giudicanti le Leggi, e Tariffe precedenti per tenere esposta al Pubblico soltanto la presente Tariffa, e Regolamento.



TARIFFA GENERALE PER TUTTE LE POSTE DI TOSCANA.



STRADA ROMANA

Da Firenze a Ponte a Gentino nello Stato Romano.

Da Firenze a S. Casciano Posta una	Num. 1.	—
Da S. Casciano a Tavarnelle Posta una	= 1.	—
Da Tavarnelle a Poggibonfi Posta una	= 1.	—
Da Poggibonfi a Castiglioncello Posta una	= 1.	—
Da Castiglioncello a Siena Posta una	= 1.	—
Da Siena a Montarone Posta una	= 1.	—
Da Montarone a Buonconvento Posta una	= 1.	—
Da Buonconvento a Torrenieri Posta una	= 1.	—
Da Torrenieri alla Poderina Posta una	= 1.	—
Dalla Poderina a Ricorsi Posta una	= 1.	—
Da Ricorsi a Radicofani Posta una	= 1.	—
Da Radicofani a Ponte Gentino Posta una	= 1.	—

STRADA

STRADA TRAVERSA

Che comunica la Strada Romana con la Pisana, da Poggibonfi alla Scala.

Chiunque dalla Strada Romana vorrà dirigere in Posta il cammino per la Traversa alla Strada Pisana, dovrà necessariamente mutare i Cavalli a Poggibonfi.

Da Poggibonfi a Certaldo Posta una ————— Num. 1. —
Da Certaldo alla Scala Poste due ————— = 2. —

STRADA PISANA

Da Firenze a Livorno, a Lucca, a Massa di Carrara, ed a Berceto nel Ducato di Parma.

Da Firenze alla Lastra Posta una ————— Num. 1. —
Dalla Lastra all' Ambrogiana Posta una ————— = 1. —
Dall' Ambrogiana alla Scala Posta una ————— = 1. —
Dalla Scala a Castel del Bosco Posta una ————— = 1. —
Da Castel del Bosco alle Fornacette Posta una ————— = 1. —
Dalle Fornacette a Pisa Posta una ————— = 1. —
Da Pisa a Livorno Poste due ————— = 2. —
Dalle Fornacette a Livorno per la Traversa del Fosso
Chiato, quando sia praticabile Poste due ————— = 2. —
Da Pisa a Lucca Poste due ————— = 2. —
Da Pisa alla Torretta Posta una ————— = 1. —
Dalla Torretta a Viareggio Posta una ————— = 1. —
Da Viareggio che è una Posta nello Stato Lucchese
a Pietra Santa Posta una ————— = 1. —
Da Pietrasanta a Massa Posta una ————— = 1. —
Da Massa alla Venza, dalla Venza a Sarzana, da Sarzana, che sono Poste fuori del Granducato a Ter-

ra-

Terrarossa Poste due ————— Num. — 2. —
 Da Terrarossa a Borgo della Nonziata Poste due = 2. —
 Dal Borgo della Nonziata a Berceto Poste due ———= 2. —

STRADA TRAVERSA

Che comunica la Pisana con la Strada Romana.

Chiunque dalla Strada Pisana vorrà in Posta arrivare per la Traversa alla Strada Romana, dovrà necessariamente mutare i Cavalli alla Scala.

Dalla Scala a Certaldo Poste due ————— Num. 2. —
 Da Certaldo a Poggibonsi Posta una —————= 1. —

STRADA BOLOGNESE

Da Firenze fino a Lojano nello Stato Bolognese.

Da Firenze a Fontebuona Posta una ————— Num. 1. —
 Da Fontebuona a Cafaggiolo Posta una —————= 1. —
 Da Cafaggiolo a Montecarello Posta una —————= 1. —
 Da Montecarello a Covigliajo Posta una —————= 1. —
 Da Covigliajo alle Filigare Posta una —————= 1. —
 Dalle Filigare a Lojano Posta una —————= 1. —

STRADA PISTOIESE

Da Firenze a Pieve a Pelago nello Stato Modanese, ed a Lucca.

Da Firenze a Prato Posta una, e mezzo ——— Num. 1. $\frac{1}{2}$
 Da Prato, a Pistoja Posta una, e mezzo —————= 1. $\frac{1}{2}$
 Da Pistoja alle Piastre Posta una —————= 1. —
 Dalle Piastre a S. Marcello Posta una —————= 1. —
 Da

15

Da S. Marcello a Piano Aſinatico Poſta una— Num. 1. —
 Da Piano Aſinatico a Boſcolungo tre quarti di Poſta = — $\frac{3}{4}$ —
 Da Boſcolungo alla Pieve a Pelago Poſta una — = 1. —
 Da Piſtoja al Borgo a Buggiano Poſta una , e mezzo = 1. $\frac{1}{2}$ —
 Dal Borgo a Buggiano a Lucca Poſte due — = 2. —

STRADA ARETINA

Da Firenze alla Torricella nello Stato Perugino .

Da Firenze all' Inciſa Poſte due ————— Num. 2. —
 Dall' Inciſa a Levane Poſte due ————— = 2. —
 Da Levane ad Arezzo Poſte due ————— = 2. —
 Da Arezzo a Camuſcià Poſte due ————— = 1. —
 Da Camuſcià alla Torricella Poſte due ————— = 2. —

E tutto ec. mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Poſſeſſioni
 li 22. Marzo 1788.

Francesco Gilles Sotto Cancelliere.

In Firenze l' Anno 1788. Per Gaetano Cambiagi Stamp. Grand.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



